

**DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017
886/2017/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 586/2017/E/EEL)
RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2016, 800/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 800/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 586/2017/E/EEL (di seguito: 586/2017/E/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 586/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento.
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 6 settembre 2017 (prot. Autorità 28870 del 7 settembre 2017), ad integrazione della quale con la comunicazione del 23 novembre 2017 (prot. Autorità 38473 del 24 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 586/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima;
- analogamente non sono oggetto di valutazione in questa sede le osservazioni che la Società ha formulato alla deliberazione 586/2017/E/EEL in merito alla minimizzazione dei rischi e all’asserita assenza di relazione diretta tra la condotta della medesima e l’incremento del corrispettivo di cui all’articolo 44 della deliberazione 111 (c.d. corrispettivo *uplift*), ribadendo quanto già evidenziato dalla medesima nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie; infatti, con la citata deliberazione 586/2017/E/EEL, l’Autorità ha inteso rispondere anche a tali osservazioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella documentazione trasmessa agli Uffici dell’Autorità la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di consumo incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:
 - i. la presenza in zona Nord di punti di prelievo in media tensione con profili discontinui, rilevanti ai fini della determinazione della soglia di tolleranza; ciò, a detta della Società, consentirebbe di accertare la diligenza della medesima con riferimento a detta zona;
 - ii. la presenza nelle altre zone di mercato di volumi contenuti e di una quota di mercato non significativa;
- la Società ha altresì evidenziato come:
 - i. l’Autorità abbia adottato parametri medi per l’accertamento della diligenza senza tenere in considerazione le peculiarità di ciascun utente del dispacciamento;
 - ii. il criterio di episodicità della condotta adottato dall’Autorità porterebbe a qualificare come non diligenti utenti del dispacciamento con superamento della soglia di tolleranza in più mesi consecutivi, pur in presenza di valori medi di periodo inferiori a detta soglia, e a qualificare come diligenti utenti del dispacciamento con superamento della soglia di tolleranza a mesi alterni;
 - iii. il calcolo dei conguagli previsto dall’Allegato B alla deliberazione 586/2017/E/EEL, in quanto riferito alla soglia di cui al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/EEL, sembrerebbe essere basato sull’applicazione di una soglia di tolleranza dimezzata (in quanto con banda centrata sul programma vincolante).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- la Società ha comunque fornito elementi puntuali in merito alle difficoltà di programmazione legate alla presenza nel proprio portafoglio di clienti in media tensione con profili di prelievo fortemente discontinui fra cui, in particolare, le curve orarie di prelievo di detti clienti;
- è stato pertanto possibile applicare alle suddette curve di prelievo in media tensione la metodologia statistica già utilizzata per i punti di prelievo in alta tensione, rivedendo in tal modo le soglie di tolleranza mensili dettagliate nell’Allegato B alla deliberazione 586/2017/E/EEL;
- la suddetta metodologia statistica ha quindi consentito all’Autorità di tenere in conto le peculiarità del portafoglio della Società;
- le valutazioni di diligenza compiute dall’Autorità si fondano sul confronto fra le condotte medie tenute sull’intero periodo di indagine e le condotte tenute nei singoli mesi; in linea generale, un superamento della soglia per più mesi consecutivi è considerato non diligente, in quanto indice di una condotta reiterata nel tempo; viceversa il superamento solo per un mese ma non nel

precedente o nel successivo, in un contesto di comportamenti mediamente diligenti sul lungo periodo, è considerato fisiologico in quanto potenzialmente ascrivibile ad accidentalità; in ogni caso le condotte della Società non rientrano in situazioni di superamento delle soglie a mesi alterni, ma denotano superamenti reiterati per più mesi consecutivi;

- i criteri riportati nell'Allegato B alla deliberazione 586/2017/E/EEL si basano, a differenza di quanto sostenuto dalla Società, sull'applicazione di una soglia di tolleranza relativa all'energia prelevata: solo gli sbilanciamenti effettivi orari superiori a detta soglia (intera e non dimezzata) sono soggetti a ricalcolo, mentre quelli inferiori a detta soglia non danno luogo ad alcun conguaglio.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 586/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 586/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 586/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 586/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi punto 4 della medesima deliberazione, in ragione della rilevanza di alcuni degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 586/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di gennaio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di febbraio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni